Civile Ord. Sez. 5 Num. 25741 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 23/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8429/2025 R.G. proposto da:

La Spezia Container Terminal Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Simonelli e dall'avvocato Diego Conte

-ricorrente-

Contro

Spezia Risorse S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Carrea e dall'avvocato Pietro Piciocchi

-controricorrente-

nonché contro

ACAM Ambiente S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

Comune di La Spezia in persona del Sindaco pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 711/2024 depositata il 08/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/09/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. La Spezia Container Terminal S.p.a. proponeva ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 711/2024 con cui la CGT di II grado della Liguria aveva respinto l'appello della contribuente avverso la sentenza n. 71/2020 con cui la CTP di La Spezia, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di Spezia Risorse S.p.a., di ACAM Ambiente S.p.a. e del comune di La Spezia, avverso l'avviso di pagamento n. 2899 relativo alla Tari 2019, aveva annullato "i rilievi n° 8-14 e 15 dell'avviso" nonché " i rilievi relativi all'area occupata dai magazzini all'interno dell'area portuale".

2. Spezia Risorse S.p.a. resisteva con controricorso, mentre ACAM Ambiente S.p.a. e il comune di La Spezia rimanevano intimati.

3. La ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiunta con cui, sul presupposto dell'allegato accordo raggiunto dalle stesse, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte rileva che con istanza congiunta depositata in data 27/8/2026 la ricorrente e la controricorrente hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in virtù di accordo sottoscritto dalle stesse (e non anche dalle parti rimaste intimate).

Avendo, comunque, la parte ricorrente manifestato inequivocamente la volontà di rinunciare agli atti del giudizio ed avendo la controparte aderito, come evincibile sia dall'istanza congiunta che dall'accordo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

allegato, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, stante la richiesta congiunta di entrambe le parti costituite.

Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto *latu sensu* sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11/09/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale